

Impiego pubblico - impiegati dello stato - carriere - in genere - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14320 del 13/07/2016

Agenzia delle Dogane - Contratto collettivo integrativo del 13 ottobre 2005 - Procedure selettive per lo sviluppo economico - Limitazione al personale in servizio - Legittimità - Fondamento.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il c.c.n.l. relativo al personale del Comparto delle Agenzie fiscali, quadriennio normativo 2002-2005, ha previsto che i criteri di organizzazione delle selezioni ivi stabiliti fossero "integrabili" da parte del contratto integrativo (art. 83, comma 7) e che le progressioni economiche dovessero essere organizzate dalle diverse Agenzie fiscali in modo da collegare lo sviluppo economico dei dipendenti all'interno delle aree, alla promozione di "reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato" (art. 85, comma 1), sicché il contratto collettivo integrativo della Agenzia delle Dogane stipulato il 13 ottobre 2005 legittimamente ha stabilito che alle procedure selettive ivi previste potesse partecipare soltanto il personale in servizio e/o in organico presso l'Agenzia delle Dogane alla data di sottoscrizione dell'accordo, non essendo raggiungibili i suddetti obiettivi incentivando personale non più in servizio al momento della stipula del contratto integrativo.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14320 del 13/07/2016